

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Cod. pr.

CIG: -

Scrittura privata n. del

Contratto in forma di scrittura privata

TRA

il Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Terrestri –, codice fiscale n. 97154840587 in persona del Dr. Mario Adduci, domiciliato per la sua carica in via di Centocelle, 301 – 00175 - Roma, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione della Difesa ("A.D.") per il presente atto, di seguito ente committente;

E

La societànella persona del signor nato ailC.F.....in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con sede legale inCodice Fiscale....., come risulta dal Certificato della Camera di Commercio ("Appaltatore o anche Fornitore"), che elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. presso la sede suindicata obbligandosi a partecipare qualunque successiva variazione ed esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità per fatti derivanti da mancate o errate comunicazioni a riguardo, ed i cui poteri rappresentativi sono stati verificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

PREMESSO CHE:

- la presente provvista sarà eseguita sotto l'osservanza:

a) del D. Lgs 36/2023;

- b) della normativa speciale dettata dal D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento approvato con il DPR 49/2013 e, per quanto da essi non direttamente disciplinato, dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, ove non derogate e compatibili con gli atti di cui sopra;
- c) del Capitolato Generale d'Oneri per i contratti stipulati dall'A.D., approvato con DPR 236/2012, che fa parte integrante del presente contratto senza essere ad esso allegato, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, e che il Contraente dichiara di accettare dopo averne preso piena conoscenza;
- d) delle clausole del presente contratto e delle relative condizioni tecniche che, sottoscritte dal Contraente, costituiscono parte integrante del contratto stesso;
- le imposte di bollo e di registro, ove dovute, sono a carico del Contraente; le relative ricevute di pagamento dovranno essere trasmesse alla 10^a Divisione della DAT per il successivo inoltro all'Ufficio Centrale del Bilancio in occasione del primo pagamento;
 - in caso di mancata approvazione, il Contraente avrà diritto al rimborso, senza interessi, delle spese contrattuali già sostenute;
 - tutti i termini previsti nel presente contratto si intendono espressi in giorni solari.

La premessa di cui sopra costituisce parte integrante del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I – GENERALITA'

ART. 1 – OGGETTO

1. Nell'espletamento delle forniture e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti indicati all'art. ... (Documenti facenti parte del Contratto), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Il Contraente si obbliga a fornire alla Direzione degli Armamenti Terrestri....., con le caratteristiche specificate nel capitolato tecnico

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo della fornitura è pari ad €.....

Il valore del contratto è fisso per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale e ed è comprensivo di tutti gli oneri che il Contraente dovrà sostenere per gli adempimenti previsti dal contratto.

L'Appaltatore espressamente dichiara che i prezzi offerti sono stati formulati in base a propri calcoli, indagini e stime, avuto riguardo alle condizioni e modalità tutte relative all'esecuzione della fornitura. I prezzi offerti, pertanto, compensano l'Appaltatore di ogni e qualsivoglia prestazione ed attività prevista dal presente Contratto e relativi Allegati a carico dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni e qualsivoglia onere e spesa che - ancorché non espressamente indicati - dovessero rinvenire a carico dell'Appaltatore stesso per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle forniture affidate.

ART. 3 – DURATA

Il contratto vincola l'esecutore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla

ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo ed ha durata di giorni naturali e consecutivi, salvo proroghe e abbuoni. Se la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (art. 50 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023), resta inteso che dalla data della comunicazione con cui l'A.D. dispone l'esecuzione anticipata decorre il tempo utile per dare compiute le forniture affidate.

ART. 4 – FORNITURE OPZIONALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare, durante la fase di esecuzione del contratto, una o più OPZIONI per la fornitura....., fino ad un ammontare massimo di €Euro (non imponibile ai fini IVA).

Tali opzioni sono subordinate alla valutazione discrezionale dell'A.D. circa l'esistenza di un'esigenza specifica, per far fronte all'eventuale futuro evolversi dell'esigenza operativa sottesa al mandato o comunque al sopravvenire di elementi non prevedibili/preventivabili in base alle attuali conoscenze, significando altresì che le citate opzioni hanno a oggetto prestazioni non direttamente funzionali al perseguimento degli obiettivi stessi del presente atto, per tale intendendosi la sua funzione essenziale, posto che la prestazione base dello stesso risulta in sé completa e idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze alla base del mandato conferito.

La Società fornitrice non vanta alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione all'esercizio dell'opzione in tutto o in parte ma accetta, una volta che questa sia stata esercitata, di eseguire la fornitura ai prezzi indicati e alle condizioni stabilite nel presente contratto.

ART 5 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice:

- gli indici dei prezzi al consumo;
- gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi;

- gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie;

La revisione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate, nonché al netto dell'importo corrispondente alle anticipazioni concesse. La revisione prezzi da eventualmente corrispondersi ai sensi del presente articolo, andrà conteggiata sull'ammontare di ciascuna situazione di pagamento al netto del (cioè "detratto") l'importo trattenuto per le anticipazioni concesse all'Appaltatore e oggetto di recupero su ciascuna situazione di pagamento.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre di esecuzione delle prestazioni (il primo semestre decorrente dalla data riportata nel verbale di consegna delle prestazioni) esclusivamente per le prestazioni eseguite (nel semestre di riferimento) nel rispetto dei termini contrattuali. L'A.D., entro trenta giorni dalla suddetta istanza, procederà alla verifica e alla contabilizzazione degli importi eventualmente dovuti al fine della successiva liquidazione in occasione del primo pagamento utile.

Ove all'atto dell'istanza di revisione non fosse ancora stato pubblicato l'indice ISTAT applicabile allo specifico periodo, sarà utilizzato l'ultimo valore ufficiale pubblicato. L'A.D., in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, entro i medesimi termini di cui sopra, accerterà con proprio provvedimento il credito dell'A.D. stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

ART. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE

I beni ed i servizi in provvista nell'art. 1 dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate nel capitolato tecnico e integrate secondo la scheda offerta tecnica.

Il Contraente si obbliga a fornire la documentazione tecnica e le certificazioni previste dalle condizioni tecniche allegate al presente atto.

In particolare, il Contraente (o il Responsabile del sistema) si obbliga a dichiarare la completezza, correttezza e adeguatezza del contenuto di tutta la documentazione (manuali, disegni, ecc.) fornita, in special modo ai fini della sicurezza e della tutela della salute del personale durante l'impiego e/o la manutenzione dei sistemi/apparati in fornitura, sollevando in tal senso l'A.D. da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda l'uso normale o

ragionevolmente prevedibile, salve le indicazioni o informazioni che costituiscono recepimento di esplicite prescrizioni dell'A.D.

Il Contraente è altresì vincolato alle clausole di “codificazione Nato e codice a barre” e di “adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente (Regolamento CE 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 – REACH)” allegate al contratto costituendone parte integrante.

ART. 7 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

Il Contraente dovrà garantire che l’esecuzione dell’appalto avvenga regime di qualità, secondo quanto previsto dalla Norma

L’A.D. si riserva la facoltà di verificare l’applicazione del Sistema Qualità adottato dal Contraente oppure di delegare le proprie competenze, in base allo STANAG 4107 o a eventuali accordi bilaterali.

SEZIONE II – GARANZIE

ART. 8 – CAUZIONE

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante
..... n.
..... emessa da
..... in data per
un importo di euro

2. Ai sensi dell’articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'A. D. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 9 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Contraente assume in proprio la responsabilità civile dei danni che potrebbero derivare a terzi per effetto delle operazioni di sorveglianza delle lavorazioni, di collaudo, di consegna, anche se eseguite presso subfornitori o presso le installazioni militari utilizzate ai fini dell'espletamento della fornitura.

Le polizze di assicurazione che il Contraente si obbliga a stipulare a garanzia di tali rischi con primaria Compagnia del ramo sono a carico del medesimo.

Il Contraente si obbliga a garantire equivalente copertura assicurativa per il personale dell'A.D. a quella prevista per il personale dipendente presso i siti delle Consociate e/o attività fuori sede.

Restano a carico del Contraente indipendentemente dalla adeguatezza della copertura assicurativa le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai luoghi, alle persone e alle cose, nei luoghi di esecuzione dell'appalto.

Restano altresì a carico del Contraente l'onere per il ripristino della situazione preesistente e il risarcimento dei danni ai luoghi, alle cose e a terzi derivanti da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Inoltre, nel caso di materiali di proprietà dell'A.D. giacenti presso il Contraente,

lo stesso si obbliga a stipulare una polizza per i seguenti rischi: incendio e furto, scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Il Contraente assume altresì l'obbligo del deposito gratuito del materiale di proprietà dell'A.D. già collaudato, accettato ed in attesa di essere consegnato all'Ente destinatario, che si intende affidato al Contraente ai sensi ed agli effetti degli artt. 1766 ss. Del Codice Civile, rimanendo espressamente convenuto che a tale deposito non si applicano il 2° comma dell'art. 1768, l'art. 1774 e l'art. 1781 del Codice Civile.

Il Contraente metterà a disposizione dell'Ente gestore spazi idonei per tenere in deposito materiali e/o mezzi di proprietà dell'A.D. necessari per l'esecuzione del contratto.

ART. 10 – GARANZIA DEL MATERIALE

Il Contraente garantisce il materiale per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di consegna dello stesso, obbligandosi ad eliminare a proprie spese e cura tutte le deficienze che si dovessero riscontrare, imputabili a difetti di qualsiasi natura, non rilevati all'atto della verifica di conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o di cattivo impiego. Tali prestazioni saranno effettuate dal Contraente nei modi e nei tempi stabiliti dalle condizioni tecniche, senza alcun onere aggiuntivo per l'A.D. La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo decorrente dalla data della richiesta alla data di eliminazione dei difetti.

La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto si intende provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.).

Il Contraente dovrà garantire, qualora richiesto dall'A.D., l'assistenza tecnica e la fornitura di parti di ricambio per una durata minima di 10 anni a decorrere dalla data di consegna di ciascun apparato all'Ente destinatario.

In caso di richiesta di assistenza tecnica il Contraente si impegna a intervenire per il ripristino dell'apparato entro 15 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di intervento e ad effettuare la riparazione entro i successivi 30 giorni.

SEZIONE III – ESECUZIONE E PAGAMENTO

ART. 11 – ENTE GESTORE

Ai sensi dell'art. 13 del DPR 49/2013, l'Ente appaltante individua nell'UTTAT di Torino l'Ente gestore, al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1 del suddetto articolo.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il Contraente non ha dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere della facoltà di subappaltare la fornitura. Pertanto non è ammessa per alcuna quota di appalto.

ART. 13 – TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

I mezzi in fornitura dovranno essere approntati alla verifica di conformità entro 120 (centoventi) giorni solari.

Ai fini del calcolo dei termini dell'approntamento, il termine **T₀** coincide con la data di ricezione da parte del Contraente dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto.

Il Contraente deve comunicare all'Ente gestore (UTTAT di Torino: uttat.to@postacert.difesa.it) e all'Ente appaltante (DAT di Roma: terrarm@postacert.difesa.it), con un anticipo di almeno 10 giorni, la data ed il luogo in cui il materiale risulterà approntato per la verifica di conformità.

Il Contraente prende atto che imperative esigenze di programmazione finanziaria non consentiranno, salve diverse indicazioni dell'A.D., l'accettazione alla verifica di cui trattasi prima dei 15 giorni antecedenti le scadenze sopra riportate.

ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 4, c. 6 del D. Lgs. 231/2002 tenuto conto della particolare natura del materiale, il procedimento di verifica di conformità dei beni verrà effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di approntamento per ogni rata in fornitura.

Ove le operazioni della Commissione preposta, nominata dall'A.D., si svolgano presso locali del Contraente, l'esito positivo della verifica si intende realizzato solo con la consegna dei beni all'Ente destinatario. Il procedimento di verifica di conformità si concluderà con la relativa approvazione da parte dell'Ente

appaltante, a seguito della quale si avvierà il procedimento di presa in carico.

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della verifica di conformità saranno a carico del Contraente.

Il Contraente dovrà fornire l'assistenza tecnica e quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione della verifica di conformità, nonché eventualmente i locali, il personale ed i mezzi necessari. L'A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante del Contraente.

La Commissione dovrà accertare, tra l'altro, l'esistenza della dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Contraente (o del responsabile del sistema) sulla completezza, correttezza e adeguatezza del contenuto e delle informazioni inserite nella manualistica ai fini del corretto utilizzo in sicurezza e a tutela della salute del personale per l'impiego dei sistemi/apparati in fornitura, unitamente all'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico del Contraente dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, facendone esplicita menzione nel verbale.

Nel caso in cui la Commissione accerti l'inosservanza degli obblighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni invitando il Contraente ad eseguire correttamente le attività richieste dalla clausola standard summenzionata.

La Commissione, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del Contraente, propone all'A.D. l'accettazione della fornitura sottoposta a verifica di conformità ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Qualora il Contraente non concordi con l'esito della verifica, entro 20 giorni da quando ne viene a conoscenza può inviare alla Commissione controdeduzioni e documentazioni da essa ritenute necessarie. Sulla base di quanto prodotto dal Contraente, la Commissione entro 10 giorni dalla relativa ricezione può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivandone le ragioni. L'A.D. assume le sue determinazioni dandone formale comunicazione al Contraente. Tale atto potrà essere impugnato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'A.D. decida il rifiuto della fornitura, quest'ultima, a seguito di

istanza del Contraente e assenso della Stazione Appaltante, potrà essere presentata ad una nuova verifica di conformità, in un tempo massimo non superiore ai quindici giorni successivi dall'assenso citato. Si precisa che il Contraente sarà soggetto a penale ai sensi del successivo art. 17.

Qualora il materiale non sia presentato alla seconda verifica di conformità entro il tempo massimo indicato al precedente capoverso o si abbia un secondo rifiuto, l'A.D. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo l'incameramento della cauzione e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 15 – CONSEGNA

Il materiale dovrà essere consegnato a cura e spese del Contraente entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito favorevole della relativa verifica di conformità, presso il Parco Materiali Motorizzazione Genio Artiglieria e NBC in via Valeggio (Località Mandella) - 37019 Peschiera del Garda (VR), telefono 045/6403298, e-mail: parco_materiali@postacert.difesa.it.

L'A.D. si riserva di comunicare eventuali variazioni di EDRC di consegna e/o delle quantità con comunicazione, a mezzo PEC, entro i trenta giorni precedenti alla data di approntamento.

ART. 16 – PROROGHE ED ABBUONI

I ritardi nell'esecuzione dovuti a causa di forza maggiore, inoppugnabilmente accertati, daranno titolo ad una proroga dei termini dietro preventiva e motivata richiesta del Contraente.

Eventuali scioperi a carattere nazionale delle maestranze del Contraente, purché denunciati all'Ente gestore, entro un massimo di 3 (tre) giorni dal loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di sciopero.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, si darà luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di sciopero cumulate nel periodo dell'esecuzione ed il numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini contrattuali.

I giorni di chiusura per ferie dello stabilimento formalmente e anticipatamente comunicati daranno luogo a sospensione dei termini contrattuali. Nei giorni di chiusura dello stabilimento si intende anche sospeso il decorso dei termini di pagamento.

L'abbuono non potrà superare il numero massimo di giorni di ferie previsti nel relativo CCNL.

Daranno, inoltre, diritto alla sospensione dei termini contrattuali i giorni intercorrenti dalla data di presentazione di eventuali richieste di *end-user certificate* (con modulistica correttamente compilata e firmata) e la data di riconsegna degli stessi controfirmati dall'A.D.

ART. 17 - PENALI

Salvo quanto di seguito specificamente previsto per codificazione NATO ed etichettatura, in caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione della fornitura sarà applicata una penale dello 0,3 (zerovirgolate) per mille per ogni giorno di ritardo sul valore dei materiali interessati, con un massimo del 10% (dieci per cento) del valore degli stessi. A tali fini si farà riferimento al periodo costituito dalla somma del termine per l'approntamento alla verifica di conformità e di quello per la consegna presso l'A.D. dei materiali verificati conformi.

Per la codificazione NATO sarà applicata una penale dello 0,3 (zerovirgolate) per mille per ogni giorno di ritardo sul valore dei materiali oggetto di codificazione, con un massimo del 10% (dieci per cento) del valore degli stessi.

Per l'etichettatura sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, con un massimo calcolato moltiplicando tale importo per il numero degli articoli elencati nella lista "SPLC" approvata dall'Ente gestore. In caso di omessa indicazione, in allegato alla lista "SPLC" proposta all'approvazione dell'Ente gestore, delle informazioni relative al materiale da gestire in sicurezza, sarà applicata un'ulteriore penale pari a € 100,00 moltiplicato per il numero degli articoli interessati da gestire in sicurezza con un minimo di € 1.000,00 (mille/00).

Per la codificazione NATO e l'etichettatura si farà riferimento al periodo costituito dalla somma di tutti i termini stabiliti nella clausola di codificazione, ovvero 75 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuta registrazione del

decreto di approvazione del contratto.

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza, l'A.D. si riserva di applicare una penale pari al 10% dell'importo contrattuale in alternativa alla risoluzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto dall'A.D. al Contraente, che, nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione, dovrà comunicare le proprie documentate deduzioni.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'A.D. nel termine indicato, ovvero non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali sopra descritte.

L'A.D. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, incamerare la cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso, il Contraente è obbligato a trasmettere apposita nota di credito del valore corrispondente a quello della penale applicata.

L'A.D. potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, senza preclusione del diritto a pretendere l'adempimento e a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'eventuale domanda di disapplicazione delle penali, in bollo e completa degli eventuali documenti giustificativi, dovrà essere presentata, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di applicazione, all'Ente gestore.

Quest'ultimo provvederà a corredarla delle proprie osservazioni e inoltrarla all'Ente appaltante (9^a Divisione), per il seguito di competenza.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e DPR 236/2012.

ART. 18 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 , all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al % dell'importo contrattuale e quindi pari ad €che verrà

recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'anticipazione sarà corrisposta solo previa costituzione e consegna di garanzia fideiussoria rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 117 e art. 125, comma 1, par. 5, d.lgs. 36/2023.

Tale garanzia dovrà essere trasmessa con PEC sia a questa Direzione (10^a Divisione) che all'UTTAT di competenza, per poter procedere alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale la fattura relativa dovrà essere trasmessa all'UTTAT di competenza, dopo l'emissione del certificato di pagamento.

L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Contraente, per il materiale accettato alla verifica di conformità approvata dall'Ente appaltante e consegnato ai sensi del precedente art. 12, oltre che per l'eventuale versamento dell'anticipazione, emetterà tempestivamente fattura e provvederà ad inviarla all'Ente Gestore. Trovano applicazione le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/2013, il quale prevede che le fatture da emettere nei confronti dei Ministeri devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse in via telematica, inserendo il codice Ufficio IPA degli Enti a cui è affidata la gestione del contratto.

Il codice Ufficio IPA per l'Ente gestore (UTT di Torino) è 8TFV08. I conti di liquidazione saranno curati dall'Ente Gestore.

Il Contraente potrà emettere un'unica fattura per l'unica rata.

In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante mandato diretto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il saldo del corrispettivo non può essere disposto in assenza di codificazione.

All'avvenuta consegna dei materiali, l'A. D. provvederà ad emettere ed inviare al Fornitore il documento contabile costituente certificato di pagamento con l'indicazione degli importi da corrispondere.

Ricevuto tale certificato, il Fornitore emetterà fattura, evidenziando nella stessa gli estremi del documento.

Stante la natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, le parti, convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, c. 2 del D.lgs. 231/2002, che il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura regolarmente redatta, fermi gli adempimenti in materia di presa in carico da parte dell'EG.

In applicazione dell'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato, sarà facoltà dell'A.D. effettuare il pagamento in conto del 90% previa trasmissione della dichiarazione di ricevimento e del conto liquidazione in conto del 90% dell'Ente destinatario e successivo saldo del 10%.

Nel caso di ritardato pagamento troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

ART. 20 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della L. 136/2010 il Contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto, il cui inadempimento ne costituirà causa di risoluzione, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata Legge.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati a lavori/servizi/forniture della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. Qualora il Contraente abbia notizia dell'inadempimento dei soggetti di cui sopra agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla risoluzione dei relativi rapporti contrattuali, informandone contestualmente l'Ente appaltante e la Prefettura competente per territorio.

Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) numero:

L'A.D. della Difesa effettuerà i pagamenti dovuti al Contraente mediante accreditamento sul seguente conto corrente, che il Contrante dichiara essere dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

.....

Le generalità e i codici fiscali delle persone abilitate ad operare sui predetti conti correnti sono le seguenti:

-

Il Contraente si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

SEZIONE IV – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI ULTERIORI

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITA’

Il Contraente sottoscrive il “Patto d’integrità” che viene allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del patto determinerà la risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione oltre alle ulteriori sanzioni ivi richiamate.

ART. 22 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Contraente si impegna a non divulgare o comunicare a terzi, prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori, notizie e dati riguardanti la presente provvista e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibilità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati.

Il Contraente rimane responsabile della conservazione dei documenti tecnici ricevuti e si impegna ad usarli solo per lavorazioni concernenti la presente provvista.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, l’A.D. avrà la facoltà di risolvere il contratto con l’incameramento della cauzione ovvero di applicare una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, salva segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 23 - BREVETTI E PRIVATIVE

L’A.D. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda brevetti o privative eventualmente spettanti a terzi o esistenti sul materiale descritto nelle Condizioni Tecniche.

ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero della Difesa", di cui dichiara di aver preso visione, come da dichiarazione sottoscritta e parte integrante del presente atto, impegnandosi a trasmetterne copia ai propri collaboratori in maniera documentabile.

Qualora l'A.D. riscontri la violazione degli obblighi di cui sopra, dopo averne valutato gravità e rilevanza contesterà per iscritto al Contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2 c. 3 del citato Codice.

L'Affidatario dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" contenuto nel PIAO in vigore e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Difesa.

La violazione degli obblighi contenuti nel suddetto piano comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 25 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammessa la cessione del credito nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di cedere a qualunque titolo il presente contratto.

ART. 26 - CLAUSOLA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI

Il Contraente dichiara che la fornitura oggetto del presente atto è tecnologicamente la più adeguata a quanto richiesto e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi tra quelli dalla stessa applicati in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione dell'impegno di cui al comma precedente rilevata durante l'esecuzione del contratto, i prezzi verranno ricondotti nei limiti pattuiti e l'Erario verrà ristorato in una delle forme seguenti:

- versamento di una somma corrispondente, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione;
- compensazione, con deduzione dalle quote di prezzo non ancora percepite, salva la maggiorazione dell'importo degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione;
- incameramento dalla cauzione fornita a garanzia della buona esecuzione del contratto, salva la maggiorazione dell'importo degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione – qualora il prezzo del contratto sia già stato corrisposto.

ART. 27 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Il Contraente si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Contraente si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Contraente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, l'Ente appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Contraente, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 19 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 28 – COSTI INERENTI AI RISCHI DA INTERFERENZA E ALLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Alla luce dell'art. 26, c. 5, del D. Lgs. 81/2008, le parti contraenti prendono atto che l'oggetto del presente contratto è una fornitura di materiali senza installazione.

Il responsabile del sito, che riceverà i materiali, metterà in atto tutte le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della ditta incaricata della consegna e il personale dell'A.D. o altro comunque presente nel luogo. A tal fine il predetto responsabile provvederà a delimitare la zona, ove avranno luogo le operazioni di consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento nella zona medesima. Pertanto, le parti contraenti constatano che non è previsto alcun costo per l'eliminazione dei rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del precitato D. Lgs. 81/2008.

Il Contraente dichiara, inoltre, che nello stabilimento dove saranno eseguite le lavorazioni in oggetto vengono osservate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente. Si impegna, inoltre, a mantenere l'osservanza della citata normativa durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, assumendo i provvedimenti idonei a tal fine.

Resta inteso che, ove siano accertate inadempienze alla predetta normativa, l'A.D. tratterrà il 20% dei pagamenti dovuti fino a quando la competente Azienda sanitaria locale non avrà comunicato l'eliminazione delle inadempienze in parola.

ART. 29 - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 53 C. 16 TER DEL D. LGS. 165/2001

Il Contraente dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come da dichiarazione parte integrante del presente atto.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 – CONTRASTO TRA PRESCRIZIONI

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente atto negoziale e i suoi allegati, prevarrà, in successione, quanto di seguito indicato:

1. Contratto;
2. Capitolato Tecnico;
3. Scheda offerta tecnica e relativi allegati;

È esclusa la clausola compromissoria.

ART. 31 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto agli artt. 97 (subappalto), 101 (variazioni contrattuali), 102 (controllo delle prestazioni durante l'esecuzione), 124 (inadempienze), 127 (malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione) e 128 (responsabilità per provvista di materiali protetti da privativa) del DPR 236/2012 e ai cc. 1 (ipotesi di risoluzione facoltativa) e 2 (ipotesi di risoluzione obbligatoria) dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del Contraente, oltre all'applicazione delle penali di cui al presente atto, in ciascuno dei seguenti casi:

- a. Mancato pagamento ai lavoratori delle retribuzioni dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- b. Inadempimento in ordine alle condizioni, termini, modalità e costi di cui alla offerta tecnica ed economica nonché al Capitolato tecnico;
- c. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- d. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 120 c. 1 lett. d) del D. Lgs 36/2023;
- e. Sottoposizione a procedure concorsuali, salvo quanto disposto all'art. 94, comma 5 lett. d) del D. Lgs. 36/2023;
- f. Superamento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del contratto);
- g. Inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e dei terzi;
- h. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i. Violazione dell'obbligo di riservatezza;
- j. Violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 2 c. 3 del medesimo;
- k. Violazione dell'obbligo di corrispondere al personale retribuzioni non inferiori a quelle previste dal relativo CCNL;
- l. Violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m. Verificarsi delle circostanze a tali fini previste dall'allegato Patto di Integrità.

Con la comunicazione con la quale dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'A.D. provvederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'incarico in danno del Contraente.

Il Contraente è tenuto a rimborsare all'A.D. le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto oltre ai danni diretti ed indiretti. Nel caso di minor spesa nulla compete al Contraente.

L'esecuzione in danno non esime il Contraente dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

A seguito della risoluzione l'A.D. procede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Si procederà a risoluzione del contratto anche in caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 32 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'A.D. si riserva la facoltà, ai sensi e nei termini dell'art. 107 del DPR 236/2012, di recedere in ogni momento dal presente atto, con preavviso di almeno 30 giorni.

In tal caso il Contraente ha diritto al pagamento dei soli servizi prestati correttamente, secondo le condizioni previste dal contratto, oltre all'indennizzo secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 è previsto il recesso automatico dal contratto per l'Ente appaltante nelle ipotesi ivi configurate.

ART. 33 - DECADENZA DA DIRITTI

Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti nel presente contratto, la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti con apposita istanza all'A.D. unitamente all'ultima fattura.

ART. 34 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:

terrarm@postacert.difesa.it

ART. 35 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione dell'atto il Contraente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto

agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16, lett. b, e c. 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. 33/2013;), il Contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.terrarm.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Ente appaltante tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione dell'atto, il Contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Contraente si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove il Contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Contraente si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'A.D., relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti. In tal caso, il Contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui il Contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia

di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’A.D. potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolverlo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 36 - CLAUSOLA DI VINCOLO

Il presente atto, mentre vincola il Contraente dal momento della firma dello stesso, impegnerà l’A.D. solo dopo l’approvazione e la registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, secondo la normativa vigente. Pertanto, l’atto è sospensivamente condizionato all’esito positivo dei controlli, restando del pari sospesi, fino alla intervenuta registrazione, tutti gli obblighi in capo all’A.D. e i termini di pagamento.

ART 37 – FORO COMPETENTE

Fatta salva l’applicazione delle procedure di accordo bonario e di transazione previste dagli articoli 211 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 38- DISPOSIZIONI FINALI

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente “misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”.

L’Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022 nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022:

- in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;
- in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per l'A.D. di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, del codice dei contratti D. Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico, avente

caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà.

p. IL CONTRAENTE

f.to digitalmente

p. L'A.D.

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Contraente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di approvare espressamente quelle che seguono, che qui si intendono richiamate:

ART. 1 – OGGETTO;

ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE;

ART. 3 DURATA;

ART. 4 FORNITURE OPZIONALI;

ART. 5 REVISIONE

ART. 6 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

ART. 7 – GARANZIA DEL MATERIALE

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART. 14 – PENALI

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 18 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ

ART. 23 - BREVETTI E PRIVATIVE

**ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

**ART. 26 - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 53,
COMMA 16 TER DEL DLGS 165/2001**

ART. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 32 – RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 33 DECADENZA DA DIRITTI

ART. 36 - CLAUSOLA DI VINCOLO

ART. 37 – FORO COMPETENTE

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

p. IL CONTRAENTE

f.to digitalmente

Sig. Ubaldo BATTAGLIA

ALLEGATI:

A. CAPITOLATO TECNICO

B. FAQ

C. PATTO DI INTEGRITA'

D. ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001

E. CODICE DI COMPORTAMENTO

F. INFORMATIVA PRIVACY

G. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE

H. CLAUSOLA "REACH"

+++++++-----